



ALLA LUCE DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI



In arrivo una serie di regole ferree per il settore agroalimentare, vitivinicolo incluso, che andranno a incidere profondamente sulle transazioni commerciali. Principali novità: obbligo di contratti scritti, lotta alla concorrenza sleale, nuovi termini di pagamento

A cura di MARCO GIURI  
Studio Giuri Avvocati - Firenze  
www.studiogiuri.it

**C**hi sperava che il decreto legge Monti sulle liberalizzazioni (DL 1/2012) non venisse convertito in Legge ordinaria sarà rimasto certamente deluso. A fine marzo (precisamente il 24 marzo 2012) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 71 la Legge nr. 27/2012 di conversione del suddetto Decreto che introduce, definitivamente, nel nostro sistema una serie di regole ferree per il settore agroalimentare, vitivinicolo incluso. Molte critiche e discussioni nel settore sono state accese in questo periodo sull'argomento, soprattutto in merito ai nuovi e impellenti termini di pagamento sulle forniture di uve e di vino.

Prima di affrontare nello specifico il tema delle novità, occorre precisare che l'innovativa norma non costituisce "un'invenzione" del legislatore italiano ma si tratta di un'applicazione della Direttiva europea 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Uno dei principi cardini su cui si fonda tale direttiva è, appunto, il "necessario passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi". Sempre il legislatore europeo stabilisce un termine di pagamento, per tutte le transazioni (non solo del settore agroalimentare), di 60 gg, come regola generale. Si introduce nel nostro sistema una nuova regola generale sui pagamenti, valevole per tutti i Paesi Ue e per tutti i settori.

# VERSO UNA CULTURA DEI PAGAMENTI RAPIDI

## Una norma "europeista"

L'Italia si è "impegnata" a recepire interamente detta Direttiva entro il 15 novembre 2012, cioè entro il termine dei 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 180/2011 che, denominata Statuto delle imprese ha individuato fra i suoi capisaldi, per una "sana" riforma delle imprese e in particolare delle Pmi, la necessità di un'inversione di rotta nei termini di pagamento. Ciò in assoluta linea con il legislatore europeo che, nello Small Business Act (norma del giugno 2008 contenente principi guida e misure concrete per la crescita e la competitività delle Pmi), aveva indicato come principio fondamentale "lo sviluppo di un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali". Chiarito quindi lo spirito europeista della Riforma, occorre anche notare che il Governo italiano ha inteso proprio cominciare l'applicazione di questi nuovi principi dal settore che forse più di tutti risente delle difficoltà nei tempi di pagamento, ovvero il settore agroalimentare.

## "Cattive abitudini" italiane

Il settore vinicolo, ormai da anni, ha fondato le proprie relazioni commerciali su tempi di pagamento immemorabili, ben oltre i 60/90 gg solitamente stabiliti fra le parti. Anzi, per molte imprese del settore, il concedere termini di pagamento anche a 360 gg è stato un punto di forza, di sviluppo, di concorrenza, divenendo poi, un po' per tutte le aziende, un punto di consuetudine, direi oggi di "cattiva abitudine" verso il cliente. Da uno studio della Commissione europea del 2007, risulta una fotografia dei tempi di pagamento in Italia assai preoccupante: 120 giorni di media a fronte dei 10/60 nella maggior parte dei Paesi europei. Sempre da questa indagine è emerso che i periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, e in particolare alle Pmi. I ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico. Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 14 del Trattato europeo, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporta quindi la creazione di distorsioni della concorrenza. Da qui la necessità di un'inversione di tendenza.

## Le principali novità

Come sopra accennato il Decreto Monti introduce all'art. 62 alcuni importanti punti di svolta:

- L'obbligatorietà della forma dei contratti

- L'individuazione delle pratiche di concorrenza sleale
- La fissazione di nuovi termini di pagamento e degli interessi di mora
- L'attribuzione del potere di controllo all'Antitrust anche per il tramite della Guardia di finanza
- L'introduzione di sanzioni amministrative



## Contratti scritti

L'articolo 62, infatti, riguardante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari stabilisce al primo comma che: "i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le

caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice."

Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene a tali obblighi è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 20.000 euro. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Ciò significa che, d'ora in poi, nelle relazioni commerciali fra fornitori e clienti (acquisto/vendita uva e vino) si dovranno adottare contratti scritti e aventi gli elementi minimi suddetti. Si pone immediatamente il problema dei rapporti commerciali quotidiani con i ristoranti, le enoteche ecc., dove l'agente si dovrà dotare (o l'azienda committente dovrà dotarlo) di un modulo d'ordine sottoscritto dal committente, che contenga i suddetti elementi e che venga poi controfirmato anche dall'acquirente, per ogni ordine, di qualsiasi importo. Su queste circostanze, così come anche su altre questioni, dubbi e incertezze, dovrà fare chiarezza lo stesso legislatore che nel comma 11-bis dell'art. 62, si è "concesso" 3 mesi di tempo per emanare decreti attuativi ed esplicativi della presente riforma.

## Concorrenza sleale

Occorre poi porre massima attenzione alle cosiddette pratiche inique della concorrenza. Continua l'art. 62 dicendo che "nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento."

Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, chi contravviene agli obblighi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.000 euro. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di concorrenza sleale. Senza voler entrare nello specifico esame di ogni singola fattispecie, basti notare che il Legislatore ha voluto individuare tassativamente alcune pratiche da considerarsi di "concorrenza sleale" ed ha indicato una



## PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI

Per "prodotti alimentari deteriorabili" si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:  
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari confezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;  
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti

atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;  
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91, oppure pH uguale o superiore a 4,5;  
d) tutti i tipi di latte.



"clausola aperta" al punto e) del predetto comma, ove si possono far rientrare innumerevoli casistiche di pratiche inique. Ciò che comunque emerge a chiare lettere è la volontà del legislatore di voler combattere tutte le forme di concorrenza non leale e non trasparente con sanzioni amministrative pecuniarie, anche al di là di ogni ipotesi di responsabilità civile già sanzionata dal nostro Codice,

## Termini di pagamento

Quanto al dibattito e criticato punto dei termini di pagamento, l'articolo 62 al comma 3 prevede che: "per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile". Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. La norma, quindi, introduce una differenza di termini fra prodotti deteriorabili (es. uva) e non deteriorabili (es. vino) rispettivamente di 30 e 60 gg. Tali termini, secondo l'attuale e vigente normativa italiana, non sono derogabili, nemmeno pattiziamente fra le parti. Una pattuizione espressa o tacita siffatta determinerebbe una violazione di legge sanzionabile sia come elusione dei termini di pagamento e sia come pratica di iniqua concorrenza. Tale assunto emerge a chiare lettere dalla Direttiva europea nr. 7/2011 che individua come pratica iniqua la perdurante violazione e concessione di termini di pagamento abitualmente oltre quelli di legge. Quindi alla grave sanzione applicabile al debitore, si affiancherebbe una sanzione al creditore come pratica iniqua. Ovviamente tale ipotesi potrebbe configurarsi nel caso in cui l'allungamento dei termini di pagamento fosse una pratica abituale, per la maggior parte di clienti, se non per tutti. Il decreto attuativo renderà chiarezza (si spera) su tale assunto ma a parere di chi scrive non potrà essere sanzionato il produttore che, per casi eccezionali, documentati, giustificati e comprovabili, con-

ceda una dilazione di pagamento ad un cliente in serie e comprovate difficoltà economiche. In sostanza non sarebbero ammesse le abituali dilazioni di pagamento ma solo sporadiche ed eccezionali situazioni, sempre giustificate documentalmente.

## La disciplina degli interessi moratori

L'articolo 62 del Decreto convertito stabilisce poi al comma 3 che "gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile".

La norma in questione fa riferimento agli interessi moratori del dlgs 231/2002 che all'articolo 5 stabilisce il metodo di calcolo di detti interessi che sono pari, ad oggi, al 10%. Tale metodo di calcolo subirà una modificazione al rialzo a partire dal 16 marzo 2013, data in cui la direttiva 2000/35/CE, di cui il Dlgs 231/2002 è diretta emanazione, verrà sostituita dalla Direttiva 2011/7/ (all'articolo 2 e articolo 3). La decorrenza degli interessi moratori, dice la norma, è inderogabile. Ciò sta a significare che gli interessi moratori si debbono di norma calcolare e applicare al debitore. Si tratta di interessi dovuti per il mancato tempestivo pagamento e, quindi, concorrono ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, comma 7, a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Ovviamente questa parte di reddito sarà rilevante solo se gli interessi verranno riscossi.

Le aziende del vino si troveranno, quindi, anche a dover applicare tali interessi, salvo che i decreti attuativi o esplicativi non diano altre indicazioni.

Volendo interpretare la norma sugli interessi moratori alla luce della Direttiva 7 del 2011, occorre sottolineare che l'articolo 7 della stessa Direttiva stabilisce che "una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua". Questo comma porta a considerare vietata l'esclusione a priori per i clienti dell'applicazione degli interessi di mora perché ciò determinerebbe un atto di concorrenza sleale, sanzionato gravemente anche dalla vigente normativa italiana. Si dovrà, invece, considerare la possibilità di valutare caso per caso l'applicazione degli interessi di mora ed eventualmente decidere (sempre caso per caso in base alle circostanze soggettive ed oggettive del cliente) se esigere o meno il pagamento delle somme corrispondenti agli interessi moratori.

## Controlli e sanzioni

L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al Cnccu e delle categorie imprenditoriali presenti nel Cnel o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

## Entrata in vigore e tempi di attuazione

Tutte le disposizioni avranno efficacia decorsi 7 mesi dalla data di pubblicazione (24 marzo 2012) della Legge di conversione del presente decreto. Ciò consentirà a produttori, fornitori, clienti e a tutto il mercato e ai soggetti attori di "abituarsi" a tali importanti novità che, taluno, già considera solo un'operazione di "facciata" che non cambierà le abitudini degli stakeholder della filiera vitivinicola. Ad avviso di chi scrive, una riforma sui termini di pagamento e, quindi, anche sulla concorrenza leale fra aziende, era ed è di estrema necessità e urgenza e non potrà essere sottovalutata dalle aziende. I produttori della filiera dovranno sin da subito organizzarsi e cominciare a sensibilizzare se stessi e i propri collaboratori (agenti di commercio in primis), facendo lo sforzo di un cambio di mentalità. Solo controlli accurati e puntuali delle Autorità preposte garantiranno la corretta e piena applicazione delle norme e consentiranno di marginalizzare quelle realtà che intenderanno persistere nell'elusione fraudolenta o palese di queste importanti "nuove regole del gioco".

by SOFOS Italia srl

PAURA DELLE  
TOSSINE?

**CASEINA, ALBUMINA, ISTAMINA e OCRATOSSINA A**  
prima controlli con gli specifici WINE ELISA KIT  
poi rimuovi con Atoxil e Atoxil P6; Bentowhite Gel e Bentowhite Gran



www.dalcin.com - enolia@dalcin.com